Avv. Emanuele Argento
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 Pescara - Tel. 085.4429997
Email: info@avvocatoargento.it
Pec: avvemanueleargento@pec.giuffre.it

Sentenza n. /2026 pubbl. il 18/05/202(
RG n. /201
Repert. n. /2026 del 18/05/202(

N. R.G. /2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Sezione ordinaria CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **/2019** promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. ARGENTO EMANUELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 31 65122 PESCARApresso il difensore avv. ARGENTO EMANUELE

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. ARGENTO EMANUELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI N. 31 65100 PESCARApresso il difensore avv. ARGENTO EMANUELE

ATTORE/I

contro

SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA 'presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

TERZO CHIAMATO

S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA presso il difensore avv.

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Firmato Da: PIETRO MERLETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 48511b203a0888d6

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

SPA ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo nel procedimento numero /19 insieme a , nella loro qualità di fideiussori di , di un mutuo esecutivo su cui pende separata azione esecutiva, per l'importo di euro 78.934,47.I Garanti ingiunti si oppongono affermando che il precetto contro la società è stato opposto a Fermo. Sostengono che le loro garanzie sono state predisposte su schema uniforme ABI e quindi sono nulle; nel merito il mutuo è usurario, indeterminato ed indeterminabile, ed invocano una consulenza tecnica contabile. Ritenuto che la causa può essere decisa allo stato degli atti sono state fatte precisare le conclusioni, e la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. E' intervenuta la cessionaria in blocco Srl; a sostegno della propria legittimazione attiva ha prodotto l'avviso in gazzetta ufficiale, con il quale si dà conto dell'operazione, di cartolarizzazione, tutti i crediti in sofferenza tra il 1950 e il 2020, tra cui dovrebbe essere ricompreso il credito a suo tempo azionato da contro gli opponenti. Come ha affermato la Cassazione con sentenza 33966/25, In tema di cessione di crediti in blocco *ex* art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale. l'adempimento della pubblicazione - la quale fa già di per sé presumere che una cessione effettivamente vi sia stata, considerato, secondo l'id quod plerumque accidit, che detto adempimento ha un costo e non ha per converso alcuna benché minima utilità per un ipotetico pseudo-cessionario, sicché non si spiega se non quale addentellato della cessione - può senz'altro esporre elementi tali da consentire di stabilire se la cessione a monte ricomprenda o no un determinato credito ed in specifico quello oggetto di lite.

Ed in altri termini, il dato pubblicitario può contenere elementi da cui desumere che il credito oggetto del contendere rientra effettivamente nel blocco trasferito si pensi ad elementi quali la data di instaurazione del rapporto o alla qualificazione del credito a sofferenza, rimanendo in tal caso da verificare, sulla base del complesso degli elementi istruttori disponibili, che il singolo credito risponde ai requisiti indicati nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277). Si spiega così l'indirizzo in più occasioni ribadito dalla S.C. secondo cui, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, può essere sufficiente anche la sola produzione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, se questa contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ove ciò consenta di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (p. es. Cass. nn. 28335/2025, 25547/2025, 15088/2025, 9073/2025, 841/2025, 28790/2024, 5478/2024, 13289/2024, 4277/2023, 17944/2023, 10200/2020, 15884/2019 e 3 1118/2017).

Ebbene, tornando al principio di non contestazione, il contenuto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si ripercuote sulla valutazione del modo in cui la difesa del contraente ceduto viene prospettata, dal momento che, com'è ovvio, ove l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale individui per circostanziate categorie ovvero addirittura singolarmente, uno per uno, i crediti ceduti, un conto è trincerarsi dietro la generica deduzione del difetto di prova della cessione o dell'estensione di essa al credito in contestazione, un conto è spiegare una specifica contestazione concernente il perché debba ritenersi che la cessione non vi è stata, ovvero che il credito non rientri nella cessione. Del tutto fuori bersaglio, a tal riguardo, è il richiamo, se non altro nella sua assolutezza, da parte del ricorrente, dell'indirizzo giurisprudenziale che esclude il formarsi della non contestazione in riferimento a fatti che siano estranei alla sfera di conoscenza della parte (p. es. Cass. 4 gennaio 2019, n. 87) il contraente

Firmato Da: PIETRO MERLETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1a611a003a068fa6

ceduto, difatti, non è affatto estraneo all'avviso di cessione, che proprio a lui è diretta, e può certo spiegare contestazioni - e deve farlo se vuole impedire il formarsi della non contestazione - concernenti i fatti risultanti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, se detta pubblicazione dia conto del contenuto dell'atto di cessione.

Ciò nondimeno, dall'esame della sentenza già pronunciata tra e , il credito azionato appare non essere "in sofferenza", in quanto all'epoca era sospeso per usura; pertanto, pur qui essendo la contestazione tardiva, e quindi in tesi potendo bastare come prova la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ciò nondimeno il credito in questione, se è lo stesso , si ha contezza, del pari pure non contestata, che fu sospeso per un biennio per usura a seguito di perizia della Procura della Repubblica; e pertanto, per questo motivo, deve ritenersi non sufficiente la prova proposta da Srl per la sua legittimazione, per non aver dato prova che anche questo credito sia da ricomprendere tra i crediti ceduti con la operazione cartolare(se sospeso dalla Procura della Repubblica in base alla legge antiusura, come è noto, non può essere considerato "in sofferenza" e non è nemmeno cedibile. Ne consegue pertanto che l'opposizione, essendovi oramai solo un contro interessato che è la società cartolare, va accolta con spese. (la questione della legittimazione passiva va sempre e comunque verificata d'ufficio, come insegna la citata sentenza della Corte di Cassazione).

P.Q.M.

Accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna Srl, unica che ha interesse alla presente sentenza, alle spese, che liquida in euro , da distrarre in favore dell'avv. Emanuele Argento che si è dichiarato antistatario.

Teramo 15 Maggio 2026. Il giudice Pietro Merletti

Firmato Da: DIETRO MERLETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 18511b093a9898a6